

COMUNE DI MADDALONI

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA PARITA' E LA NON DISCRIMINAZIONE

[Handwritten signatures and initials]

Indice

ART. 1: ISTITUZIONE E FINALITA'	3
ART. 2: FUNZIONI	3
ART. 3: COMPETENZE	3
ART. 4: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	4
ART. 5: PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI	4
ART. 6 : COSTITUZIONE E DURATA	5
ART. 7: DIMISSIONI E DECADENZA	5
ART. 8: ORGANI DELLA COMMISSIONE	5
ART. 9: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	6
ART. 10: INSEDIAMENTO ED ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE	6
ART. 11: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE. CONVOCAZIONE	6
ART. 12: VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI	7
ART. 13: VERBALIZZAZIONE	7
ART. 14: AUDIZIONI	7
ART. 15: RELAZIONE	7
ART. 16: SEDE E MEZZI	7
ART. 17: ONERI FINANZIARI	7
ART. 18: ENTRATA IN VIGORE	7
ART. 19: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8

ART. 1: ISTITUZIONE E FINALITA'

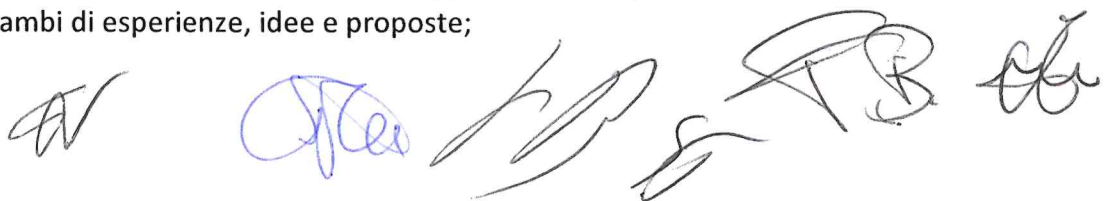
1. Il Comune di Maddaloni in attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sanciti dagli artt. 3, 37 e 51 Cost. e in ossequio alle direttive e alle misure adottate dall'Unione Europea, in armonia con gli indirizzi della Regione Campania e dello Statuto Comunale istituisce la "Commissione per la Parità e la non Discriminazione" (per brevità "Commissione").
2. La Commissione, quale organismo permanente e democratico, opera al fine di rimuovere le discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
3. scopo della Commissione è consentire a tutti una prospettiva uguale ed equa per poter accedere alle opportunità disponibili in una società e favorire una democrazia partecipata ed arricchita dalle diversità che la caratterizzano.

ART. 2: FUNZIONI

1. La Commissione è un organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.
2. Esercita le sue funzioni in piena autonomia operando in rapporto di collaborazione con le Istituzioni, gli organismi preposti alla realizzazione dei principi di parità e pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, i movimenti e le associazioni presenti sul territorio, le organizzazioni sindacali, le categorie economiche ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e culturali in genere.
3. La Commissione ha il diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente tutte le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 3: COMPETENZE

1. La Commissione in particolare:
 - a) promuove e realizza azioni positive volte a rimuovere le discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne e delle persone con caratteristiche protette;
 - b) promuove indagini conoscitive, attività di ricerca ed analisi della condizione femminile in ambito comunale e in tutti i settori della società;
 - c) assume ed organizza la realizzazione di iniziative, incontri, convegni, seminari e dibattiti volti a diffondere e sviluppare la cultura delle pari opportunità e a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita sociale, politica ed economica del paese;
 - d) collabora con le realtà locali, amministrative, sociali e del volontariato per l'elaborazione e realizzazione di programmi e progetti comuni per le finalità di cui all'art. 1;
 - e) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni scolastiche al fine di educare le nuove generazioni al riconoscimento a e alla valorizzazione delle differenze di genere;
 - f) sollecita e sostiene iniziative volte a garantire le c.d. politiche di conciliazione che consentano alle donne di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno professionale, pubblico, sociale;
 - g) opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione;
 - h) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo locale, provinciale, regionale, nazionale, ma anche comunitario ed extracomunitario, per rendere operante il diritto alla diversità e per promuovere scambi di esperienze, idee e proposte;



- i) attua interventi tesi a creare memoria storica di progetti realizzati nel corso della legislatura, anche per garantire la continuità dei progetti in corso;
- j) realizza iniziative tese a favorire la presenza delle donne nella vita politica ed istituzionale;
- k) favorisce il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini;
- l) contrasta la cultura della violenza e dell'assoggettamento del corpo femminile, dei minori, dei diversamente abili, degli omosessuali e, in generale, di tutti coloro che si trovano in una condizione di potenziale sottomissione;
- m) promuove e realizza azioni tese a rendere possibile la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, incentivando la condivisione delle responsabilità nella coppia;
- n) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative legate alla parità e alla non discriminazione;
- o) esprime pareri consultivi e proposte sulle iniziative, sui progetti e sugli atti programmatici del Comune che investono le categorie più fragili della popolazione;
- p) esprime pareri non vincolanti sugli atti amministrativi riguardanti, direttamente o indirettamente, argomenti di propria competenza inviati alla Commissione;
- q) formula proposte da presentare all'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Assessore con delega alle Pari Opportunità;
- r) avanza proposte di deliberazione al Consiglio Comunale. La proposta, acclusa la documentazione di cui è corredata, va presentata nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Regolamento Comunale per la convocazione e l'adunanza del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il Presidente del Consiglio, previo parere della Commissione Consiliare permanente competente per materia, trasmette la proposta di delibera al Sindaco il quale provvede a farla istruire da parte del competente ufficio comunale; l'istruttoria dovrà essere completata entro 30 giorni. Completata l'istruttoria con l'acquisizione degli eventuali prescritti pareri, la proposta di delibera viene trasmessa al Presidente del Consiglio il quale la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile per la trattazione e la votazione definitiva.

ART. 4: COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 11 componenti come di seguito indicati:

- n. 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale (due espressione della maggioranza e uno della minoranza);
- n. 1 in rappresentanza dei Servizi Sociali del Comune;
- n. 1 in rappresentanza del distretto socio – sanitario;
- n. 1 in rappresentanza del distretto scolastico;
- n.5 in rappresentanza di associazioni operanti sul territorio comunale ed iscritte nell'apposito albo comunale, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali maggiormente rappresentative, movimenti politici.

ART. 5: PROCEDURA DI NOMINA DEI COMPONENTI

1. I tre componenti, due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza, sono eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno. Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
2. I componenti in rappresentanza dei Servizi Sociali, del distretto socio-sanitario e del distretto scolastico saranno nominati dal Sindaco su indicazione dei rispettivi enti.
3. I cinque componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni presenti sul territorio saranno scelti fra i candidati proposti dalle stesse associazioni e organizzazioni, che dimostrano un impegno attivo nelle tematiche delle pari opportunità. È auspicabile che i candidati possiedano competenze rilevanti in uno o più ambiti come diritto, economia, sociologia, psicopedagogia,

formazione, lavoro, sociale, territorio, ambiente, o altre aree correlate alle funzioni della Commissione. La selezione avverrà tenendo conto della pluralità di esperienze e delle competenze specialistiche che ogni candidato potrà portare alla Commissione, favorendo così un ampio ventaglio di competenze e punti di vista.

3 bis. Le organizzazioni ed associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico mediante il quale il Sindaco, in collaborazione con l'Assessore con delega alle pari opportunità, provvede a pubblicizzare l'Istituzione e/o il rinnovo della Commissione per le Pari Opportunità mediante avviso pubblico. Le proposte di candidatura indirizzate al Sindaco devono essere corredate da curriculum da cui risultino le competenze, i titoli e l'esperienza dei candidati. Le domande così presentate saranno esaminate dall'ufficio preposto e all'esito sarà formata una graduatoria che resterà per tutto il tempo di durata in carica della Commissione costituita. La candidatura può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite modulo cartaceo da indirizzare al Sindaco e da consegnare all'Ufficio di Protocollo del Comune unitamente a copia del documento di identità in corso di validità e curriculum;
- invio del modulo compilato via e-mail, all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente unitamente a copia del documento di identità in corso di validità e curriculum.

Il modulo di adesione sarà disponibile presso la sede comunale e scaricabile in formato editabile dal sito web istituzionale del Comune.

4. Nella composizione della Commissione deve essere garantita il massimo della rappresentatività territoriale e deve, altresì, essere garantita la presenza di almeno il 70% di donne.

5. La Commissione formata ai sensi dei commi precedenti è integrata dalla presenza delle Consigliere Comunali e degli Assessori donna che sono membri di diritto e partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

6. Il Sindaco ha sempre il diritto di partecipare ai lavori della commissione senza diritto di voto.

ART. 6 : COSTITUZIONE E DURATA

1. La Commissione per le Pari Opportunità è istituita con atto del Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione delle istanze di cui all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli precedenti.

2. La Commissione per le Pari Opportunità resta in carica per la durata della consiliatura. Il rinnovo della Commissione stessa deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

3. I componenti della Commissione possono essere rinominati per una sola volta.

ART. 7: DIMISSIONI E DECADENZA

1. Ogni componente della commissione cessa dalla carica nel caso di dimissioni o decadenza.

2. Le dimissioni presentate per iscritto e protocollate sono irrevocabili ed immediatamente efficaci non necessitando di presa d'atto.

3. I componenti della Commissione che non partecipino a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono automaticamente dalla carica.

4. In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei componenti il Sindaco, in collaborazione con l'Assessore con delega alle Pari Opportunità, provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 5.

ART. 8: ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. Sono organi della Commissione:

Handwritten signatures of the members of the Commission, including the Mayor and the Assessor with delegated powers.

- a) Il Presidente;
- b) Il Vicepresidente;
- c) l'Assemblea

ART. 9: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta la commissione, la convoca e la presiede predisponendo l'ordine del giorno e coordinandone l'attività. Pone e precisa i termini delle questioni da discutere, dà la parola, modera la discussione e garantisce l'osservanza del presente regolamento.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente la commissione è presieduta dal componente di maggiore età.
4. Assicura i rapporti con gli amministratori e i dirigenti del Comune e di altri enti locali, nonché di associazioni e organizzazioni esterne. Accoglie altresì le istanze della cittadinanza da sottoporre all'attenzione della Consulta;
5. Cura e controlla che le attività della Consulta siano dirette al progressivo raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'art. 1;
6. Predisporre annualmente una relazione consuntiva sull'attività svolta dalla Consulta da presentare alla Giunta Comunale.

ART. 10: INSEDIAMENTO ED ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. La seduta per l'insediamento della Commissione deve tenersi entro 20 giorni dalla data della sua costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Della convocazione è data notizia con manifesti.
2. Nella sua prima riunione la Commissione, espletate le formalità di insediamento, procede alla elezione nel proprio seno del Presidente e Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono con separata votazione a scrutinio palese. Ogni componente può votare un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti, e a parità di voti i componenti di maggiore età.

ART. 11: FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE. CONVOCAZIONE

1. La commissione viene convocata dal Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione dell'O.d.G.. Il mezzo per le comunicazioni è di regola individuato nella posta elettronica.
2. La commissione si riunisce altresì su richiesta scritta del Sindaco, dell'Assessore al ramo o di almeno 1/3 dei componenti, indirizzata al Presidente che provvede a convocare la commissione entro 7 giorni dalla richiesta.
3. La commissione, salvo problemi urgenti, non può essere convocata lo stesso giorno del Consiglio Comunale.
4. La commissione si riunisce in seduta libera almeno 2 volte l'anno, con avviso trasmesso almeno 7 giorni dalla data fissata e contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'O.d.G. della seduta successiva.
6. Per favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza e garantire la trasparenza degli argomenti discussi, la convocazione degli incontri della Consulta sarà pubblicata con almeno 5 giorni di preavviso sul sito internet del Comune di Maddaloni.

ART. 12: VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI

1. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti, esclusi i membri di diritto (le consigliere comunali e gli assessori donna).
2. In caso di votazione la commissione si esprime a maggioranza dei componenti presenti. La votazione avviene in modo palese.
3. Le sedute della commissione sono pubbliche.

ART. 13: VERBALIZZAZIONE

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Coloro che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni, le dettano o ne forniscono testo scritto, durante la seduta. Il verbale di ogni seduta resta agli atti raccolto in apposito registro.
2. Il servizio di segreteria è svolto a turno da uno dei componenti della Commissione.
3. I verbali redatti della commissione vengono depositati presso l'Ufficio per le Pari Opportunità di cui al successivo art. 17.

ART. 14: AUDIZIONI

1. La commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni, può invitare in audizione Amministratori e Funzionari, incluso il Sindaco o un suo Delegato, gli Assessori, nonché i Dirigenti, i Responsabili degli Uffici e il Direttore Generale. Gli invitati, se impossibilitati a rispondere all'invito, sono comunque chiamati a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi della commissione.

ART. 15: RELAZIONE

1. La Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Assessore al ramo una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio ne cura la trasmissione ai consiglieri comunali.

ART. 16: SEDE E MEZZI

1. Le riunioni della Commissione si svolgono nella Sala Consiliare, previa autorizzazioni, e i partecipanti sono responsabili del corretto uso degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione si avvale del personale, delle attrezzature tecniche e della struttura comunale e delle eventuali risorse finanziarie messe a disposizione.
3. Ogni anno potrà essere assegnato dall'Amministrazione Comunale alla Commissione un budget economico.

ART. 17: ONERI FINANZIARI

1. L'attività dei membri della Commissione è svolta a titolo volontario e gratuito.
2. Le spese di funzionamento, per l'attuazione del programma e per iniziative promosse dalla Commissione potranno essere parzialmente o totalmente imputate a valere sul Bilancio annuale del Comune e su capitoli idonei a finanziare le iniziative promosse.

ART. 18: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni altra regolamentazione in materia.

ART. 19: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima attuazione la procedura finalizzata all'istituzione della Commissione delle Pari Opportunità deve essere avviata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

